

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7246 del 19/12/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME LAMONE, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, IN COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA). DITTA ANCARANI MIRKO - PRATICA N. RA18A0015.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7543 del 19/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME LAMONE, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, IN COMUNE DI BAGNACAVALLLO (RA). **DITTA ANCARANI MIRKO** - PRATICA N. RA18A0015.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di

concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;

- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5619 del 20/11/2020 è stata rilasciata alla Ditta Ancarani Mirko, CF NCRM RK92R16E730C, la concessione semplificata (pratica n.

RA18A0015) con scadenza al 31/12/2024, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dalla sponda sinistra dal Fiume Lamone (risorsa n. RAA10818), ubicato in area di pertinenza demaniale, in Località Traversara in Comune di Bagnacavallo (RA), ad uso agricolo irriguo, per una portata massima pari a circa 2,00 l/s e per un volume annuo pari a circa 2.800 mc;

- con domanda registrata n. PG/2025/1249 del 07/01/2025, la Ditta Ancarani Mirko, CF NCRM92R16E730C,, ha richiesto il rinnovo senza variazioni della suddetta concessione;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5619 del 20/11/2020;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione dopo la scadenza dello stesso, a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo della concessione di derivazione di acque superficiali ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Ravenna: Relazione istruttoria datata 09/01/2025, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per

quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ❖ mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti (contatore volumetrico);
- ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
- ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero sia:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,44 mc/s;
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,53 mc/s;

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna: Nulla Osta Idraulico acquisito al protocollo Arpa e con nota registrata n. PG/2025/218451 del 10/12/2025, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;

TENUTO CONTO che, a seguito della richiesta di parere avanzata dal Polo Specialistico Acque Superficiali di Ravenna come previsto dal Regolamento Regionale 41/01, con nota registrata n. PG/2025/37528 del 26/02/2025 il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha comunicato quanto segue “[...] *Con riferimento alla richiesta di parere indicata in oggetto, per la ditta ANCARANI MIRKO, esaminata la documentazione inviata da codesto Servizio, tenuto presente il R.R. n. 41/01, nonché l’art. 21, comma 3 bis del R.D. 1175/33, si esprime per quanto di competenza, **parere favorevole condizionato**.*

Si fa infatti presente che i terreni condotti dalla ditta ANCARANI MIRKO, ricadono nell'area dominata dal nuovo impianto di adduzione e distribuzione idrica a scopo irriguo denominato "Senio-Lamone", per il quale si prevede un futuro sviluppo acquedottistico, con prelievo di acqua dalla centrale di pompaggio da C.E.R. a servizio del distretto "Villa Prati".

Si ritiene pertanto necessario che la concessione in oggetto sia di durata limitata, condizionata alla messa in esercizio dell'impianto irriguo medesimo, alla luce di quanto stabilito dagli artt. 64 e 68 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna, nonché dagli artt. 22 e 33 del citato Regolamento regionale 41/2001.

Si esprime invece parere favorevole, limitatamente al periodo non irriguo (di norma compreso tra il 1° novembre ed il 15 marzo di ogni anno), per l'effettuazione di trattamenti fitoiatrici; in relazione all'eventuale effettuazione dell'irrigazione con funzione antibrina sarà altresì consentito il prelievo idrico da acque pubbliche superficiali indipendentemente dal periodo in cui si rendesse necessaria la sopra citata pratica irrigua.";

ATTESO che a seguito del sopra richiamato parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale viene trasmessa alla Ditta Ancarani Mirko, CF NCRM RK92R16E730C, la comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/90 con nota registrata n. PG/2025/136010 del 29/07/2025 specificando che "[...] Alla luce di quanto premesso si chiede di fornire riscontro a quanto segue:

- *Confermare o dichiarare eventuali variazioni in merito ai volumi annui richiesti pari a 2.800 mc, in quanto da verifiche effettuate dalla scrivente Agenzia il fabbisogno teorico calcolato risulta pari ad un massimo concedibile di 6.853 mc/anno;*
- *Sulla base di quanto espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale si chiede inoltre di rettificare e/o confermare i volumi richiesti suddividendoli in:*
 - 1) volume annuo ad uso irriguo;*
 - 2) volume annuo destinato a trattamenti fitoiatrici;*

3) eventuale volume annuo destinato ad uso antibrina;

4) eventuale volume da utilizzare come soccorso nei casi in cui la rete consorziale possa avere interruzioni e/o malfunzionamenti.

Premesso quanto sopra con la presente si comunica, in considerazione del parere del Consorzio sopra richiamato, che:

- *fino alla futura realizzazione del nuovo impianto di adduzione e distribuzione con prelievo di acqua dalla centrale di pompaggio da CER sarà concesso il prelievo dei volumi di cui al punto 1) ovvero uso irriguo, 2) ovvero per trattamenti fitosanitari e 3) ovvero ad uso antibrina;*
- *a seguito dell'allacciamento alla rete consorziale, che verrà comunicato dal Consorzio stesso, sarà concesso il prelievo di acque pubbliche superficiali da Torrente Senio dei soli volumi di cui ai punti 2) ovvero Trattamenti fitosanitari (in relazione unicamente al periodo extra-irriguo, di norma compreso tra il 1° novembre ed il 15 marzo di ogni anno) e 3) ovvero Antibrina (prelievo consentito indipendentemente dal periodo in cui si rendesse necessaria la pratica irrigua) e 4) ovvero di soccorso in caso di malfunzionamenti della rete consortile;*

Nel caso in cui tale documentazione non sia trasmessa si provvederà:

- *fino alla futura realizzazione delle rete consorziale a rilasciare la concessione, considerando un volume totale da utilizzare pari a 2.800 mc/anno;*
- *a seguito dell'allacciamento alla rete consorziale a revocare la concessione la presente concessione con conseguente ripristino dei luoghi.”;*

TENUTO CONTO che a seguito di quanto richiesto con sopra riportata nota registrata n. PG/2025/136010 del 29/07/2025 non è pervenuto alcun riscontro dalla Ditta Ancarani Mirko, CF NCRMRK92R16E730C, il Polo Specialistico Acque Superficiali di Ravenna trasmette nota registrata n. PG/2025/188307 del 23/10/2025 contenente le seguenti prescrizioni “[...] 1) *in caso di acquisizione del Nulla Osta Idraulico da parte dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. di Ravenna prima della realizzazione della rete*

consorziale verrà rilasciata la concessione per prelievo di acqua da fiume Lamone riportando nell'atto quanto indicato nella sopra citata Nota PG/2025/136010 del 29/07/2025, ossia:

❖ “fino alla futura realizzazione delle rete consorziale a rilasciare la concessione, considerando un volume totale da utilizzare pari a 2.800 mc/anno;

❖ a seguito dell'allacciamento alla rete consorziale a revocare la presente concessione con conseguente ripristino dei luoghi.”.

2) *Nel caso sia realizzata la rete consorziale ed ancora non sia stato rilasciato il Nulla Osta Idraulico si provvederà direttamente alla revoca della suddetta concessione.”;*

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra riportato:

1. a seguito della comunicazione effettuata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale di allacciamento alla rete consorziale, il concessionario dovrà comunicare **entro 90 giorni** di aver provveduto all'allaccio alla stessa;
2. **fino alla comunicazione di allacciamento di cui al punto 1) sia assentibile il rinnovo della concessione per un quantitativo complessivo pari a 2.800 mc/annui;**
3. **a seguito della comunicazione di cui al punto 1), la concessione verrà pertanto revocata con conseguente ripristino dei luoghi;”**

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT0808000000000010_11_12ER, denominato “Lamone”, avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: SUFFICIENTE;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,44 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,53 mc/s;
- stress idrico: SI;

- corpo idrico a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso agricolo irriguo a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 2,64 coltivato ad albicocco (1,82 Ha) e vigneto (0,82 Ha), con impianto di irrigazione a goccia, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa concessa, pari a 2.800 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/201;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica non è stato variato per cui risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la Ditta ha versato:

- in data 27/12/2024 le spese istruttorie di euro 90,00;
- in data 14/02/2025 le annualità arretrate dal 2021 al 2024 comprensive di interessi e l'annualità in corso riferita al 2025 per un importo complessivo pari a euro 959,89, (di cui, in riferimento all'annualità in corso, euro 14,41 relativo al canone per la risorsa idrica ed euro 180,30 relativo al canone dovuto per l'attraversamento arginale);
- in data 16/11/2020 la somma pari a euro 500,00 a titolo di deposito cauzionale,

ATTESO che il canone per l'anno 2025 è pari a euro 194,71, di cui euro 14,41 per il canone dovuto per la risorsa idrica ed euro 180,30 relativo al canone dovuto per l'attraversamento arginale;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Società Ancarani Mirko, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 26/02/2025, acquisita al prot. n. PR_RAUTG_Ingresso_0013802_20250226;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4.Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

ACQUISITA in data 17/12/2025 l'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., , registrata n. PG/2025/226123 del 18/12/2025, attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Società Ancarani Mirko sottoposti a verifica antimafia;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Ancarani Mirko, CF NCRMRK92R16E730C, la semplificata (pratica n. RA18A0015) per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra dal Fiume Lamone, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa RAA10818

- prelievo ubicato in Comune di Bagnacavallo (RA) - Località Traversara, in area di pertinenza demaniale, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 66, antistante mapp. 39 e 614, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 741.428 - Y: 922.738;
- prelievo da esercitarsi mediante pompa mobile sommersa;
- utilizzo della risorsa ad uso agricolo irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 2,00 l/s;
- volume complessivo pari a 2.800 mc/annui;

2. **di stabilire che a seguito della comunicazione effettuata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale di allacciamento alla rete consorziale, il concessionario dovrà comunicare entro 90 giorni di aver provveduto all'allaccio alla stessa;**

3. **di disporre che:**

- **fino alla comunicazione di allacciamento di cui al punto 2) sia assentibile il rinnovo della concessione per un quantitativo complessivo pari a 2.800 mc/annui;**
- **a seguito della comunicazione di cui al punto 2), la concessione verrà pertanto revocata con conseguente ripristino dei luoghi;**

4. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2030, fatto salvo quanto disposto ai suddetto punto 3;

5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 17/12/2025 (trasmesso con nota registrata n. PG/2025/226123 del 18/12/2025) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
6. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna acquisito al protocollo Arpae con nota registrata n. PG/2025/218451 del 10/12/2025, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
7. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2025 in euro 14,41 per l'utilizzo della risorsa idrica e in euro 180,30 per l'attraversamento arginale, per un totale di euro 194,71;
8. di fissare in euro 500,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica e degli attraversamenti demaniali, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
10. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Ditta Ancarani Mirko ed al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;
11. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto

dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

12. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
14. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
16. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
17. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso agricolo irriguo rilasciata alla Ditta Ancarani Mirko, CF NCRM RK92R16E730C (pratica n. RA18A0015).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT0808000000000010_11_12ER, denominato “Lamone” avviene da sponda sinistra del Fiume Lamone.
2. L'opera di presa è costituita da pompa mobile sommersa e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: RAA10818;

- ubicazione: Comune di Bagnacavallo (RA) - Località Traversara, Fg. 66, antistante mapp. 39 e 614;
- coordinate UTM RER X: 741.428 - Y: 922.738;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso agricolo irriguo a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 2,64 coltivato ad albicocco (1,82 Ha) e vigneto (0,82 Ha), con impianto di irrigazione a goccia, e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 2,00 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 2.800 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna acquisito al protocollo Arpae con nota registrata n. PG/2025/218451 del 10/12/2025:

“[...]”

- 1. Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto del presente nulla osta, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del richiedente;*
- 2. Il richiedente è tenuto a svolgere a propria cura e spesa gli interventi di pulizia occorrenti nelle aree soggette al presente nulla osta. Tali pulizie comprenderanno il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare, occultare o interferire con l'esercizio delle opere autorizzate, nonché la rimozione di rami caduti, di detriti, legname e altri materiali lasciati dalle piene, con asportazione dall'ambito fluviale;*
- 3. Qualsiasi materiale od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia, che sono e restano di proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;*
- 4. Le sedi saranno mantenute con ogni cautela e intervento idoneo atto a evitare erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini del corso d'acqua. In particolare, il richiedente ha l'obbligo di provvedere tempestivamente al ricarico di solchi e avvallamenti, lungo la sommità arginale, le rampe e tutte le pertinenze, con materiale idoneo, nonché di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche o di scarico in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali. L'Ufficio scrivente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere gli ulteriori interventi di cui*

- dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati;*
- 5. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso d'acqua e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'opera assentita, sono a totale carico del richiedente, e devono essere preventivamente comunicati e concordati con l'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo PEC;*
 - 6. Sul terreno demaniale e sui manufatti sovrastanti è vietata, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, l'installazione di cartelli di qualsivoglia natura;*
 - 7. Sarà a cura e spese del richiedente predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di Protezione Civile del Comune di Bagnacavallo, redatta da un tecnico abilitato e firmata dal richiedente. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i controlli, i ruoli e le responsabilità, che saranno totalmente in capo al richiedente e a cui l'Ufficio scrivente resta estraneo, in caso di criticità che potrebbero insorgere durante la piena del fiume. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione di allerte meteo da parte di A.R.P.A.E. Emilia-Romagna e Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, che sarà cura del richiedente consultare presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Sarà dunque il richiedente che adotterà le disposizioni contenute nella procedura, in relazione allo stato delle arginature e alle condizioni di piena dei corsi d'acqua;*
 - 8. Tutte le superfici arginali saranno tenute a prato naturale, come pure le fasce laterali di rispetto di metri quattro dal loro piede; è espressamente vietato eseguire nel manufatto e*

nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, compreso le piantagioni di alberi e siepi. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a quanto ammesso dall'Amministrazione concedente; è inoltre proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni;

- 9. Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi nell'esercizio della concessione, in particolare quelli derivanti da carente manutenzione e controllo, anche in seguito a direttive e prescrizioni impartite da questo ufficio a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza idraulica. L'Ufficio scrivente dal canto suo non si rende responsabile per i danni che dovessero subire le opere in relazione a fenomeni dovuti al regime del corso d'acqua e ad altri fenomeni naturali, quali ad esempio alluvioni, erosioni, fontanazzi, sifonamenti, mutamento dell'alveo, incendio della vegetazione di argini e pertinenze. L'Ufficio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 10. I lavori nei corsi d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera autorizzata, saranno a carico del richiedente, compreso il controllo e la manutenzione dei manufatti di tipo periodico e in seguito al verificarsi di eventi di piena od altri eventi significativi, restando inteso che l'Ufficio scrivente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;*
- 11. Qualora la titolarità dell'opera dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo intestatario;*
- 12. È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale soggetta al presente nulla osta;*

13. Al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);
14. Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
15. Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it
16. Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;
17. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;
18. Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;
19. Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;
20. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;
21. Il presente nulla osta dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.”

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2025 è pari a euro 14,41 per la risorsa idrica e pari a euro 180,30 per l'attraversamento arginale, per un totale di euro 194,71) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 500,00, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2030, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 2 e 3 e 4;
2. **a seguito della comunicazione effettuata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale di allacciamento alla rete consorziale, il concessionario dovrà comunicare entro 90 giorni di aver provveduto all'allaccio alla stessa;**
3. **fino alla comunicazione di allacciamento di cui al punto 2) la concessione è assntita per un quantitativo complessivo pari a 2.800 mc/annui;**
4. **a seguito della comunicazione di cui al punto 2), la concessione verrà pertanto revocata con conseguente ripristino dei luoghi;**
5. Fatto salvo quanto disposto ai punti 2 e 3 e 4, il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
6. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
7. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione: Il concessionario è tenuto mantenere installato e in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata** (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale, nonché a trasmettere comunicazione di avvenuta installazione con le relative caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione. Il concessionario è tenuto a trasmettere anche comunicazione relativa ai volumi di risorsa prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e all'Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle

informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,44 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,53 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.